

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO – ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 58 – 18

Trento, 19 novembre 2018

Fatturazione elettronica: L'Agenzia risponde ai quesiti frequenti.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse questioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica che, come noto, entrerà in vigore in via generale dal 1° gennaio 2019. Di seguito riassumiamo i temi di maggiore interesse.

- Integrazione della fattura elettronica emessa in regime di *reverse charge*.

E' stato ribadito che in presenza di **fatture elettroniche emesse in regime di reverse charge, l'integrazione** che deve effettuare il soggetto cessionario/committente, con indicazione dell'aliquota e dell'imposta, **può avvenire anche predisponendo un documento da allegare al file fattura**, contenente sia i suddetti elementi integrativi, sia gli estremi della fattura integrata.

- Fattura emessa nel 2018 in modalità cartacea e ricevuta nel 2019.

Devono considerarsi valide le fatture emesse in modalità cartacea fino al 31 dicembre 2018, anche se ricevute dal cessionario/committente dopo il 1° gennaio 2019. Eventuali **note di variazione** delle medesime fatture dovranno tuttavia essere emesse comunque **dal 2019 in modalità elettronica**.

Tale chiarimento risulta applicabile **anche per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici per i quali la data del 1° luglio 2018 deve riferirsi alla data di emissione della fattura**. Ciò implica che le fatture emesse entro il 30 giugno 2018 in modalità cartacea sono pienamente valide, anche se ricevute dall'appaltatore dopo tale data.

- Fatture emesse nei confronti di consumatori finali, ivi compresi i condomini e gli enti non commerciali.

Dal 1° gennaio 2019 anche le fatture destinate ai privati consumatori finali dovranno essere emesse in modalità elettronica. **Tra i "privati consumatori" sono inclusi anche i condomini** nonché gli enti non commerciali non titolari di partita IVA. In questi casi nel file fattura elettronica dovranno essere riportati il **codice fiscale del consumatore finale/condominio** all'interno del campo destinato al cessionario/committente e il **codice convenzionale "0000000"** nel campo "codice destinatario".

La fattura andrà trasmessa al Sistema di Interscambio e una copia andrà consegnata al consumatore finale/condominio specificando che si tratta di una copia e che l'originale è disponibile nell'apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.



- Fatture non trasmesse al S.d.I. e impossibilità di detrarre l'IVA.

La fattura non emessa in modalità elettronica viene considerata fiscalmente non emessa. Ciò comporta l'applicazione di sanzioni sia in capo al cedente/prestatore sia in capo al cessionario/committente il quale non disporrà di un documento fiscalmente corretto e, di conseguenza, **non potrà detrarre l'IVA.**

In tal caso il cessionario/committente dovrà richiedere al fornitore l'emissione e la trasmissione via Sistema di Interscambio (S.d.I.) della fattura elettronica e, qualora non la ricevesse, dovrà attivare la procedura di regolarizzazione emettendo e trasmettendo al S.d.I. un'auto-fattura in modalità elettronica riferita all'operazione effettuata nei suoi confronti.

Per quanto riguarda le **sanzioni** ricordiamo che il "Decreto fiscale" ha introdotto, per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019**, l'**inapplicabilità** delle stesse in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA, o con **riduzione dell'80%** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Nel rinviare al file allegato per i maggiori contenuti, anticipiamo che **l'Associazione organizzerà per la prima settimana di dicembre un incontro illustrativo sul tema** aperto a tutte le imprese aderenti del quale non mancheremo di farvi avere tempestivamente notizia.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegato: Risposte Agenzia Entrate 12 novembre 2018

